



ANTIRICICLAGGIO – D.Lgs. n. 231/2007 *Finalità – Aspetti teorico pratici*

GLI OBBLIGHI A CARICO DEI PROFESSIONISTI

Dott.sa LUCIA STAROLA
Presidente Commissione “Antiriciclaggio” CNDCEC



RICICLAGGIO

**FIGURA CRIMINOSA DI 2° grado
HA PER OGGETTO PROVENTI DI
ALTRE FIGURE CRIMINOSE
(REATO PRESUPPOSTO)**

**ATTIVITÀ VOLTA A DISSIMULARE
ORIGINE ILLECITA**

**MODELLO
TRIFASICO**

PLACEMENT

*COLLOCAMENTO NEL
SISTEMA FINANZIARIO*

LAYERING

*VARIE MOVIMENTAZIONI PER
IMPEDIRE COLLEGAMENTO
CON ORIGINE (STRATIFICAZIONE)*

INTEGRATION

INVESTIMENTO



RICICLAGGIO nella normativa penale

Art. 648 RICETTAZIONE

1. **Fuori dei casi di concorso nel reato**, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un **qualsiasi delitto**, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 20.000.000.
2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire 1.000.000, se il fatto è di particolare tenuità.
3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

RICICLAGGIO nella normativa penale

Art. 648 bis RICICLAGGIO

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque **sostituisce** o **trasferisce** denaro, beni o altre utilità **provenienti da delitto non colposo**, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

RICICLAGGIO nella normativa penale

Art. 648 ter IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Chiunque, **fuori dei casi di concorso nel reato** e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, **impiega** in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da **delitto** è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.



RICICLAGGIO nella normativa preventiva

Dlgs 56/2004

Concetto legato a sussistenza reato } 648 bis cp **RICICLAGGIO**
648 ter cp **IMPIEGO DENARO DI
PROVENIENZA ILLECITA**

- escluso riciclaggio per chi realizza o concorre nel reato presupposto
- reato presupposto è delitto non colposo

Dlgs 231/2007 art. 2

Specifica definizione “ai soli fini presente decreto”

- anche per chi ha partecipato all'attività criminosa
= anche autoriciclaggio
- denaro proveniente da attività criminosa = sia contravvenzioni che
delitti
anche delitti colposi
- previsto anche “tentativo” di riciclaggio



DECRETO LEGISLATIVO DEL 21 NOVEMBRE 2007 N. 231

Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

- a) la **conversione o il trasferimento** di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività **criminosa** o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare **l'origine illecita** dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o **l'utilizzazione** di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, **il tentativo** di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.



DESTINATARI

**INTERMEDIARI FINANZIARI
E ALTRI SOGGETTI ESERCENTI
ATTIVITÀ FINANZIARIA**

ART. 11

PROFESSIONISTI

ART. 12

REVISORI CONTABILI ora legali

ART. 13

ALTRI SOGGETTI

ART. 14

APPLICAZIONE LIMITATA

SOGGETTI ART. 10



DESTINATARI

ART. 10

SOCIETÀ DI GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI

**COMMERCIO ORO PER FINALITÀ INDUSTRIALI
INVESTIMENTO**

FABBRICAZIONE COMMERCIO OGGETTI PREZIOSI

COMMERCIO COSE ANTICHE

CASE D'ASTA E GALLERIE D'ARTE

MEDIAZIONE EX DLGS 28/2010

NO	IDENTIFICAZIONE REGISTRAZIONE	SI	SEGNALAZIONE COMUNICAZIONE INFR.CONTANTE
-----------	--	-----------	---



INTERMEDIARI FINANZIARI ART. 11

1. BANCHE SIM SGR SICAV

INTERMEDIARI ISCRITTI ELENCHI 106/107 TUB

2. FIDUCIARIE

c 2 lettera a) identificazione titolare effettivo

CONFIDI

CAMBIA VALUTE

AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA

MONEY TRANSFER

MEDIATORI CREDITIZI

PROMOTORI FINANZIARI



SOGGETTI OPERANTI SETTORE FINANZIARIO EX ART. 113 TUB

NON PIU' TRA DESTINATARI EX ART. 11/231

A PARTIRE entrata in vigore (29/12/2007)

REGISTRAZIONI PRECEDENTI CONSERVATE 10 ANNI

NON RICHIESTO TRASFERIMENTO AUI A UIF



FIDUCIARIE

ART. 27 dlgs 141/2010
Attuazione DIRETTIVA 2008/48

Modifica art. 11 = intermediari primo livello

Fiduciarie ex art. 199 dlgs 58/1998

- **controllate dir/ind da banca
o da intermediari finanziari**
- **forma di SpA con capitale non < 240.000 €
iscritte all'elenco 106 TUB**

*Entrerà in vigore quando saranno emanati i decreti attuativi del
Dlgs. 141/2010 – entro il 31/12/2011*

PROFESSIONISTI ART. 12

a) SOGGETTI iscritti albo DCEC e Consulenti del lavoro

b) Ogni altro soggetto che rende servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categorie di imprenditori e commercianti CAF e patronati

N.B. Società di servizi



PROFESSIONISTI ART. 12

c)Notai ed avvocati

**d)Prestatori di servizi relativi a società e trust (art. 1 lettera p)
ogni persona che fornisce a titolo professionale servizi di
costituzione di società
dirigenti o amministratori (professionali)
sede legale
ruolo azionista (società non quotata)
funzione fiduciario in un trust**



ORGANI DI CONTROLLO SOCIETARI

**DLGS 56/2004 DIR 2001/97 Richiamava i revisori
Regolamento attuativo: Esonero sindaci
UIC 21/6/2006 Esonero sindaci anche
con revisione contabile**

**DIR 2005/60 Bozza DLgs esonero sindaci
(rapporto organico)**

Previsione scomparsa con DLgs 231/2007

**Risposta MEF 12/6/2008 confermava adempimenti
per sindaci con funzione revisore**

Reinserito esonero con Dlgs 151/2009



ORGANI DI CONTROLLO SOCIETARI

(segue)

**ESONERO NON RIGUARDA COLLEGIO SINDACALE
CON FUNZIONE REVISIONE LEGALE DEI CONTI
VESTE DI REVISORE OBBLIGATORIA
SPIRITO DIRETTIVA (FUNZIONI SVOLTE)
DLGS 39/2010**

**DUBBIO ART. 51 (TITOLO III)
IMPOSSIBILITÀ OGGETTIVA
NO DESTINATARI**



ORGANI DI CONTROLLO DESTINATARI NORMATIVA ART. 52

**NON SONO DESTINATARI DELLA NORMATIVA
VIGILANO SULL'OSSERVANZA DELLE NORME**

Non posizione di garanzia

COMUNICANO

AUTORITA' VIGILANZA SETTORE	VIOLAZIONI DISPOSIZIONI AD VERIFICA REGISTRAZIONE
LEGALE RAPPRESENTANTE	INFRAZIONI SOS
MEF	VIOLAZIONI ART. 49



INTRECCIO TRA D.Lgs. n. 231/2001 E D.Lgs. n. 231/2007

Il D.Lgs. n. 231/2007 ha inserito art. 25 *octies*, relativo ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego denaro o beni di provenienza illecita, nel D.Lgs. n. 231/2001

Di conseguenza componenti Collegio Sindacale ed O.d.V., sia nelle società “normali” che nelle società destinatarie della normativa, devono verificare che il M.O. sia stato adeguato



OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI

Collaborazione passiva


- garantire la conoscenza approfondita della clientela
ADEGUATA VERIFICA
- conservazione dei documenti, per la tracciabilità delle operazioni effettuate

REGISTRAZIONE

Collaborazione attiva

- individuazione e segnalazione delle operazioni sospette
- comunicazione infrazioni alla normativa sulle limitazioni all'utilizzo del contante

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA



ADEMPIMENTI DI VERIFICA SEMPLIFICATA

**per soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio
e sottoposti a specifici obblighi di vigilanza**

SI	NO
Identificazione del cliente	Identificazione dell'eventuale titolare effettivo
Verifica dell'identità del cliente	Verifica dell'identità del titolare effettivo
Verifica dell'esistenza del potere di rappresentanza	Richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale
Dimostrazione, con adeguata evidenza, della raccolta e conservazione di informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di una delle esenzioni	Controllo costante nel corso della prestazione professionale
Obblighi di segnalazione delle operazioni sospette	Obblighi di registrazione dei dati

LINEE GUIDA DEL CNDCEC

(1)

Aggiornamento del 27 luglio 2011

1) Mediazione *ex art.* 160 legge 69/2009, inserito nell'art. 10 c.2 lett. e) n. 5 *bis* da D.Lgs. n. 28/2010

NO AD / Registrazione

SI Segnalazione operazioni sospette

Dubbio su quali indici di anomalia applicare, in quanto non citata nell'apposito decreto Min. Interno n. 17/2/2011

2) Obblighi semplificati per fiduciarie di 1° livello
(controllate da banche / S.p.A. con capitale non < doppio del minimo)
dopo emanazione decreti attuativi D.Lgs. n. 141/2010



LINEE GUIDA DEL CNDCEC

(2)

Aggiornamento del 27 luglio 2011

3) Obblighi rafforzati

Astensione nei confronti soggetti paesi *black list* quando sarà emanato decreto attuativo DL n. 78/2010

4) Monitoraggio documenti identità aggiornate le informazioni

5) Controllo costante

- monitorare presenza indicatori di anomalia (DM Giustizia 16/4/2010)
- confronto con schemi comportamenti anomali
- frequenza operazioni in contante anche se sotto i limiti



LINEE GUIDA DEL CNDCEC

(3)

Attenzione

Nuova soglia utilizzo contante ridotta a 2.500
da DL 13/8/2011 n. 138

NB: - vale anche per libretti di deposito al portatore da ridurre sotto il
limite entro 30/9 – Attenzione libretti cauzione locazioni

- assegni all'ordine del traente non possono circolare
indipendentemente dalla soglia (art. 49 c. 6)

6) NO obbligo registrazione mod. F-24

7) NO obbligo registrazione titolare effettivo

8) Titolare effettivo: parametri possesso > 25% è criterio residuale

9) Fascicolo cliente

(anche documentazione cessazione prestazione professionale)